



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 34 del 1 ottobre 2001

Sommario

- **Importante: disciplina della mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato**
- **Denominazione di "Sostituto Commissario"**
- **Depositato il ricorso dei funzionari: disponibile per le Segreterie il testo integrale**
- **Concorso Ispettori**
- **Contro il vandalismo sportivo pene molto più severe**
- **Legge 241: accesso ai documenti relativi ai concorsi**

**Importante:
disciplina della
mobilità a
domanda del
personale della
Polizia di Stato**

Come espressamente richiesto dal Siulp l'Amministrazione ha procrastinato il termine ultimo per la presentazione delle domande con i nuovi moduli precisando, altresì, alcuni punti oggetto di controversie in sede di applicazione. Trascriviamo la circolare n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 12 settembre 2001.

«Si fa seguito alla circolare p.n. ed oggetto e successive integrazioni alla luce dei numerosissimi quesiti pervenuti in occasione della compilazione dei moduli da utilizzare per la mobilità a domanda

del personale della Polizia di Stato ed al fine di agevolare il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti necessari, si ritiene opportuno differire il termine di presentazione delle domande di trasferimento **dal 30 settembre 2001 al 31 ottobre 2001.**

In merito alle problematiche rappresentate da codesti uffici in ordine alle modalità di compilazione delle istanze di trasferimento si fa presente quanto segue:

- per sede di servizio si intende, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 26/10/85 n. 782, il comune ove ha sede l'ufficio o reparto di appartenenza;
- le istanze di trasferimento dovranno essere presentate entro il 31/10/01 da tutto il personale che aspiri al trasferimento di sede e che ne abbia i prescritti requisiti utilizzando il modulo di domanda predisposto da questo Dipartimento. Al riguardo si precisa che dovranno essere accettate e spedite ai competenti servizi della Direzione Centrale del Personale esclusivamente le domande di coloro che alla data del 28/2/01 saranno in possesso dei requisiti di anzianità di servizio in sede (quattro anni, ridotti a due, se si tratta di sede disagiata);
- le domande di trasferimento dovranno essere presentate anche da coloro i quali le avessero inoltrate prima del 31/8/01;
- le domande dovranno essere presentate anche nel caso che la richiesta di trasferimento riguardi sedi situate nell'ambito della provincia di attuale servizio;
- si ribadisce che sulla base di quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. 335/82, potranno essere inseriti in graduatoria solo coloro che abbiano prestato servizio nella stessa sede per quattro anni, ridotti a due se si tratta di sede disagiata. Da tale limitazione si prescinde qualora il dipendente sia stato destinatario di un trasferimento d'autorità, disposto per l'esclusivo soddisfacimento delle specifiche esigenze di servizio. In tale caso, ai fini del computo del periodo minimo di permanenze in sede previsto per l'inserimento in graduatoria, il periodo trascorso nella nuova sede si somma con quello prestato nelle precedenti sedi;
- le disposizioni di cui all'art. 44 del D.P.R. 782/85 continuano a trovare applicazione relativamente ai trasferimenti per esigenze di servizio (non, quindi, per quelli a domanda);
- l'istruttoria della domanda di trasferimento dovrà essere svolta dall'ufficio di appartenenza del dipendente, anche se tale ufficio, non essendo ente matricolare, non abbia la materiale disponibilità dei fogli matricolari del personale ivi in servizio,
- il personale aggregato dovrà presentare domanda di trasferimento nel termine prescritto, all'ufficio ove temporaneamente presta servizio, il quale provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio ove l'interessato risulta

in forza. Tale ultimo ufficio una volta compiuta l'istruttoria, provvederà a darne immediato avviso al dipendente per la visione e sottoscrizione prima di procedere alla trasmissione dell'istanza al competente servizio della Direzione Centrale del Personale;

- le revoche delle domande di trasferimento, che dovranno essere inoltrate tempestivamente, comporteranno la cancellazione dalla graduatoria. Non si terrà conto delle revoche pervenute in data successiva a quella della effettiva utilizzazione della graduatoria;
- nella compilazione della graduatoria, la cui pubblicazione è prevista dopo il 28/2/02, si terrà conto solo delle domande presentate, secondo le prescritte modalità, dal 1 settembre 2001 al 31 ottobre 2001;
- per gli eventuali provvedimenti di trasferimento che dovessero essere adottati fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, si ribadisce che si terrà conto delle domande presentate fino alla data del 31/8/01 secondo i criteri vigenti prima dell'emanazione della circolare del 12/1/01;
- nella terza pagina del modello della domanda di trasferimento, nella parte "interruzioni dal servizio", dovranno essere indicati solo i periodi non validi ai fini del computo dell'anzianità di servizio (aspettativa per motivi privati o di famiglia, sospensioni cautelari dal servizio in pendenza di procedimenti penali o disciplinari, aspettativa speciale per ricongiungimento con il coniuge all'estero ecc);
- la parte riservata alle osservazioni dovrà essere firmata dal capo dell'ufficio (questore, dirigente del compartimento ecc);
- i dipendenti che hanno presentato domanda di trasferimento ai sensi della L. 104/92 prima dell'entrata in vigore della L. 53/00, per le quali è ancora in corso l'istruttoria, dovranno presentare, in via cautelare, domanda di trasferimento secondo la nuova procedura di mobilità.»

Denominazione di "Sostituto Commissario"

Si trascrive, di seguito, circolare ministeriale n. 333-A/9806.E.4 del 7 settembre 2001: «Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, fra l'altro, ha previsto che gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, ferma restando la qualifica rivestita, assumano, alle condizioni ivi indicate, la denominazione di "sostituto commissario".

Per esigenze di semplificazione e considerato che la citata denominazione conferisce a chi l'abbia assunta rango preminente sui pari qualifica, si dispone che nella documentazione d'ufficio e nel gruppo firma venga adoperata per esteso la sola dizione "sostituto commissario". F.to il Capo della Polizia»

Depositato il ricorso dei funzionari: disponibile per le Segreterie il testo integrale

Come preannunziato sul precedente numero del Flash è disponibile per le strutture Siulp, nel nostro network internet www.siulp.it, il testo integrale (con la sola, ovvia, eccezione dei nomi dei ricorrenti), del ricorso presentato per ottenere la perequazione con il trattamento economico dirigenziale.

Il documento è consultabile da parte dei dirigenti Siulp abilitati nell'area "Documenti", settore riservato "Repertorio".

Concorso Ispettori

Come precedentemente comunicato si svolgerà il prossimo 11 ottobre, presso l'Hotel Ergife di Roma e l'ISPI di Nettuno, la prova scritta d'esame del concorso pubblico, per esami, a 640 di allievo vice ispettore, indetto con D.M. 23 novembre 1999.

Nel ricordare che il testo integrale del diario d'esame è consultabile sul nostro network internet www.siulp.it, a richiesta di molte strutture precisiamo che, a fronte di 217.693 domande presentate, hanno superato la prova preliminare (i cd. "quiz") 8.718 candidati e, di questi, 5.663 hanno superato le selezioni psico-fisiche ed attitudinali svoltesi dal 5 marzo all'8 agosto 2001 presso la Scuola Tecnica di Polizia in Roma.

Sempre a richiesta delle strutture riportiamo, di seguito, i titoli sorteggiati nelle prove scritte precedenti:

- **Concorso pubblico, per esami a 360 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. 28.12.1984, prove scritte 17 e 18 dicembre 1986:**

a) Prima prova: "L'imputabilità e le cause che la escludono o la diminuiscono".

b) Seconda prova: "Premessi brevi cenni sui vizi dell'atto amministrativo, il candidato si soffermi sui rimedi amministrativi con specifico riferimento al diniego di rilascio di porto d'armi".

- **Concorso pubblico, per esami, a 600 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M.18.12.1986, integrato con D.M.16.03.1988, prove scritte 22 e 23 ottobre 1988:**

a) Prima prova: "Premessi brevi cenni sul reato e sugli elementi costitutivi, il candidato tratti la funzione della pena".

b) Seconda prova: "Premessi i concetti di diritto soggettivo e di interesse legittimo, dica il candidato della loro tutela in sede amministrativa con particolare riferimento al divieto di tenere una riunione in luogo pubblico".

- **Concorso pubblico, per esami a 600 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. 27.12.1991, prove scritte 29 e 30 marzo 1993:**

a) Prima prova: "Tratti il candidato del delitto di furto aggravato e delinei la differenza che intercorre tra il delitto di furto con quello di rapina".

b) Seconda prova: "Mezzi di tutela riservati al cittadino avverso i provvedimenti emanati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza nelle materie di specifica attribuzione".

Contro il vandalismo sportivo pene molto più severe

Per prevenire e per punire il vandalismo sportivo, il governo ha approvato il decreto legge n. 336 del 20/8/2001 che attribuisce maggiori poteri al questore e introduce nuove figure di reato. Come tutti i decreti legge, anche questo dovrà essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni, diversamente decadrà.

Nel frattempo, però, è operativo e vale la pena di sintetizzare le novità che contiene.

Già con la legge 401 del 1989 era stato attribuito al questore il potere di vietare ad alcune categorie di persone (ad esempio, a chi si era reso responsabile di violenze in occasione di gare sportive) l'accesso ai luoghi dove si svolgono determinate competizioni.

Con il recente decreto gli stadi possono essere vietati anche a chi è stato denunciato o condannato perché ha usato, senza motivo, in luogo pubblico, cose idonee a rendere difficoltosa l'identificazione (caschi o passamontagna), a chi si è recato a competizioni sportive con emblemi o simboli razzisti (striscioni con i quali si insultano i giocatori di colore) o a chi ha lanciato sul campo oggetti pericolosi, compresi petardi e simili.

Il questore può, inoltre imporre ai "facinorosi" di recarsi agli uffici di polizia una o più volte nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni. Tale divieto poteva, prima, riguardare solo il periodo di tempo in cui si svolgeva la gara.

L'innovazione ha lo scopo di impedire che i teppisti, pur non potendo assistere alla partita, possano partecipare ai disordini prima e dopo di essa. Il divieto del questore può avere durata massima di tre anni, mentre prima non poteva superare i 12 mesi.

Infine, vengono ora considerati reato una serie di comportamenti che, pur essendo certamente incivili, non erano prima sanzionabili penalmente. Viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il lancio di corpi contundenti o di oggetti comunque idonei a recare offesa, indipendentemente dal fatto che si faccia male a qualcuno (naturalmente se il lancio colpisce un "bersaglio" si risponderà di un reato più grave).

L'invasione del terreno di gioco e il superamento di recinzioni "ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la pubblica sicurezza" è, invece, punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 2 milioni.

L'ultimo aspetto riguarda il fatto che si può provvedere all'arresto non solo in flagranza ma anche nelle successive 48 ore.

Legge 241: accesso ai documenti relativi ai concorsi

Il D.P.R. 352 del 1992 riconosce ai cittadini il diritto di prendere visione degli atti amministrativi rispetto ai quali abbiano interesse, in modo da garantire la trasparenza della pubblica amministrazione.

Non si può pretendere, però, che gli atti in questione vengano portati nel posto dove, per il richiedente, è più comodo consultarli.

Questo è il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con una sentenza del 2 luglio scorso.

Ai giudici amministrativi si era rivolto un tale che, dichiarato non idoneo al servizio nella Polizia di Stato, aveva chiesto al Ministero dell'Interno di prendere visione degli atti del concorso.

L'interessato, però, pretendeva che i documenti venissero trasmessi alla sede dell'amministrazione più vicina al suo domicilio.

Di fronte al rifiuto del Ministero si è rivolto al giudice, ma anche questo gli ha dato torto.

La legge riconosce, infatti, il diritto di consultazione dei documenti e ogni singola amministrazione è libera di organizzare un sistema di accesso decentrato, non è però obbligata a farlo.